

Istituto Comprensivo Statale “Cortona 1”



Via di Murata snc 52044 CORTONA (AR) Tel 0575/ 603385

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it

Codice fiscale 92082420511 — sito web: iccortona1.edu.it

Con la presente si desidera portare a conoscenza gli alunni e le loro famiglie circa le indicazioni adottate dall'Istituto in merito alla valutazione degli apprendimenti, alla certificazione delle competenze e allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione richiamando nei suoi caratteri generali il quadro normativo previsto dal D.Lvo. 62 del 13.04.17, D.M. 741 del 03.10.2017, D.M. 742 del 03.10.2017, Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017, e le conseguenti delibere del Collegio dei docenti avvenute in data 17/05/2023.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA a.s. 2022-2023

In caso di situazione “critica” nell’apprendimento e/o nel comportamento è convocata immediatamente la famiglia dal docente coordinatore di classe o dal docente di una qualsiasi disciplina tramite fonogramma o comunicazione ufficiale. I docenti interessati si rendono disponibili nell’orario di ricevimento o su appuntamento per colloqui individuali. In ogni caso, all’esito della valutazione del primo quadrimestre, i genitori e gli studenti, che presentano un quadro valutativo critico, saranno tempestivamente convocati affinché venga presa consapevolezza della situazione e vengano esplicitate e condivise le strategie di recupero. In tali casi la famiglia e lo studente saranno informati anche sull’andamento a seguito degli interventi intrapresi. Può verificarsi il caso che, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo le opportunità offerte all’alunno, una situazione, che non ha dato esiti positivi, non venga modificata. In tali circostanze il Consiglio di Classe/Interclasse può decidere (comunicandolo per tempo alla famiglia) la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Questa decisione non vuole mai essere punitiva ma formativa.

Nel giudizio finale, sarà valutato non adeguato l’alunno che, nonostante la fiducia accordata dai docenti ed eventuali strategie di sostegno e recupero messe in atto, continua ad evidenziare difficoltà nell’operatività e negli apprendimenti, e i livelli di conoscenze da lui posseduti non gli permettono di seguire proficuamente e di raggiungere neppure il livello minimo di competenze in tutte le discipline. Pertanto, il successo formativo di un alunno non è tanto legato alle sue capacità intellettive e operative, quanto alla capacità di gestire le proprie risorse in un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza.

Nella Scuola Primaria:

La non ammissione è un evento eccezionale che deve essere comprovato da specifica motivazione e assunto all’unanimità.

Nella Scuola Secondaria:

1. I Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento delle competenze inerenti il curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo trasversale;
- d) della presenza di difficoltà di apprendimento;
- e) azioni messe in atto dalla scuola per permettere il recupero:
 - eventuale programmazione personalizzata, proposta dal C.d.C. nei casi previsti dalla normativa
 - azioni di recupero documentate
 - attenzioni metodologiche documentate
 - colloqui con la famiglia e con l'alunno
 - eventuale attivazione servizi sociali o altro supporto;
- f) dell'età e/o precedenti ripetenze;
- g) dell'impegno a scuola, rispetto delle consegne a casa, interesse a lezione;
- h) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva).

2. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di classe assegna i voti e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato.

3. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di non sufficienza quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, il livello di profitto complessivo è tale da non consentirgli di affrontare il percorso formativo previsto per la classe successiva. La non ammissione deve essere discussa nell'ottica di recuperare l'alunno valutando anche l'efficacia di tale provvedimento.

Nello specifico la non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe in uno dei seguenti casi:

- a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze dei $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale previsto (D.P.R. 22/06/2009 n. 122 art. 14 comma 7), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti, ovvero assenze dovute a motivi di salute debitamente certificati, che non impediscano il raggiungimento dei livelli minimi di competenze nelle varie discipline
- b) quando l'alunno presenta tre o più insufficienze gravi (voto 4/10), oppure due o più insufficienze gravi (voto 4/10) e due o più insufficienze (voto 5/10); oppure una insufficienza grave (voto 4/10) e quattro o più insufficienze (voto 5/10); oppure sei o più insufficienze (voto 5/10).

Validità anno scolastico

In base alla normativa di riferimento per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

PARTICOLARITÀ

Non sono considerate ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati da Interclasse e Consiglio di classe);
- la partecipazione alle attività di orientamento.

DEROGHE

In base alla normativa, il Collegio dei docenti stabilisce le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale:

- gravi motivi di salute adeguatamente motivati e certificati; terapie e cure programmate e certificate;
- partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute che prevedano gare nazionali e internazionali;
- alunni stranieri neo-arrivati;
- casi di alunni che hanno effettuato diversi cambi di scuola nel corso dell'anno scolastico;
- gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell'alunno a scuola, documentati dal medico;
- situazioni di disagio socio-familiare, documentate dai Servizi sociali.

Tali deroghe possono essere accettate solo se la frequenza, effettivamente registrata, consenta di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

COMPETENZA DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ

Il team o il Consiglio di classe verifica in sede di scrutinio finale e nel rispetto delle deroghe deliberate in sede di Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze impediscano di procedere alla fase valutativa e/o alla validazione dell'anno scolastico e quindi all'ammissione alla classe successiva.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"Berrettini-Pancrazi"

1. AMMISSIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (D. Lgsv. N. 62/2017)

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:

1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico;
2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D. Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2);
3. determinazione del voto di ammissione espresso in decimi e/o giudizio di idoneità.

1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' GIURIDICA DELL'ANNO SCOLASTICO

Nel nostro Istituto l'alunno è ammesso allorché abbia frequentato i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale previsto, ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti del 17 maggio 2023, ovvero assenze dovute a motivi di salute debitamente certificate, che non impediscano il raggiungimento dei livelli minimi di competenze nelle varie discipline.

1.2. VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Cortona1 ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso in cui l'alunno presenti tre o più insufficienze gravi (voto 4/10), oppure due o più insufficienze gravi (voto 4/10) e due o più insufficienze (voto 5/10); oppure una insufficienza grave (voto 4/10) e quattro o più insufficienze (voto 5/10); oppure sei o più insufficienze (voto 5/10).

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento delle competenze inerenti il curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo trasversale;
- d) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla scuola.

1.3. DETERMINAZIONE DEL VOTO D'AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione “**Ammesso**”, ovvero “**Non ammesso**”. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

2. LE PROVE SCRITTE D'ESAME (D.M. 741/2017) RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017 :

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno/a anche in funzione orientativa.

1. **COMMISSIONI D'ESAME:** presso le istituzioni scolastiche è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente.
2. **PROVE D'ESAME:** l'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
3. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, sono:
 - a) prova scritta di italiano;
 - b) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
 - c) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.
4. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

• Esame di stato alunni con disabilità

Gli alunni disabili svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, **prove differenziate** al fine di valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno *valore equivalente* ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

È previsto, infine, un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che **non** si presentino all'esame. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo Grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. L'iscrizione dell'alunno, in possesso dell'attestato, alla Scuola Secondaria di Secondo Grado è utile solamente ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Le modalità di svolgimento e differenziazione delle prove non vengono specificate né nel diploma finale rilasciato al termine degli esami né nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

• Esame di stato alunni con DSA e BES certificati

Per l'esame di Stato, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- 1) tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- 2) uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

Nel diploma finale, rilasciato al termine degli esami, e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

- **Esame di stato alunni con BES individuati dal consiglio di classe**

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

- **Esame di Stato alunni in istruzione domiciliare**

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare** per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola e/o seguendo il progetto concordato con la famiglia. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

La valutazione delle prove di esame

- è espressa sulla base di **criteri comuni** adottati dalla commissione
- **per ogni prova** viene espresso un **voto in decimi** senza frazioni decimali
- la sottocommissione determina la **media dei voti delle prove scritte e del colloquio**, esprimendo **un unico voto** eventualmente **anche con frazione decimale senza alcun arrotondamento**.

Il **voto finale** deriva dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame (scritte e orale).

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la **valutazione finale** complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Valutazione alunni diversamente abili

Gli alunni disabili vengono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017 (ossia del Profilo di funzionamento e del PEI).

Nell'ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell'allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

I docenti devono indicare “per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline” (art.16 legge 104/1992, art.318 D.lg. 297/1994, d.P.R. 122/2009).

La valutazione è espressa con voto in decimi ed è disposta collegialmente dai docenti di classe e di sostegno.

Valutazione alunni con DSA e BES certificati

Gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati vengono valutati in riferimento al P.D.P, redatto dai docenti del consiglio di classe.

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Prova scritta di Italiano (D.M. 741/2017)

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo-espositivo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Il candidato dovrà svolgere una delle proposte della terna estratta.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

- correttezza formale
- organicità e chiarezza espositiva
- competenza lessicale
- competenza testuale
- pertinenza nel riferire argomenti e temi
- qualità e quantità dei contenuti.

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell'elaborato.

I criteri generali di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere con apposite griglie.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

Durata della prova: 4 ore

Prove di Lingua Straniera (Inglese –Francese) (D.M. 741/2017)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), nella stessa giornata.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

NEL NOSTRO ISTITUTO LE TRACCE PREVEDONO:

-QUESTIONARIO DI COMPrensIONE DI UN TESTO A RISPOSTA CHIUSA E APERTA.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Comprensione del testo e dei quesiti
- Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite
- Capacità di rielaborazione personale
- Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
- Rispetto delle convenzioni epistolari
- Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
- Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale

I criteri generali di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lingue straniere con apposite griglie.

E' consentito l'uso del dizionario bilingue.

Durata della prova: 3 ore (1ora e 30 minuti per ciascuna prova). Prevista una pausa di 15 minuti tra una prova e l'altra.

Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta.

La prova è articolata su **quattro** quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;

d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

I 4 quesiti hanno ciascuno un peso del 25% e quindi verranno attribuiti ad ognuno 25 punti da suddividere fra le domande presenti nel quesito stesso.

È ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Durata della prova: 3 ore

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

In conformità alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico", gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come definito nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova (15 minuti);

Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;

Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);

Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font "dyslexic friendly" (Tahoma, Verdana, Trebuchet, giustificato a sinistra).

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Agli allievi **con disabilità** potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, utilizzando strumenti compensativi specifici per ciascun caso e, eventualmente, con il supporto dell'insegnante di sostegno.

I criteri generali di valutazione della prova sono concordati in sede di preliminare in conformità alla griglia utilizzata nel corso dell'anno scolastico.

Gli indicatori della griglia sono trasversali a tutte le aree e le discipline. La griglia va utilizzata per valutare ogni tipo di traguardo previsto nelle diverse progettazioni.

Gli indicatori della griglia sono trasversali a tutte le aree e le discipline. La griglia va utilizzata per valutare ogni tipo di traguardo previsto nelle diverse progettazioni.

3. II COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usi gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Il Collegio dei Docenti ritiene che la modalità più efficace come punto di partenza e per verificare il raggiungimento delle competenze richieste dalle Indicazioni Nazionali sia l'analisi di un documento: potrà trattarsi di un testo scritto, di una mappa concettuale, di un articolo di giornale, di un progetto, di una serie di grafici, di immagini, di documenti "misti" costruiti ad hoc, rispetto ai quali gli studenti dovranno essere in grado innanzitutto di dimostrarne la comprensione, di cogliere le tematiche centrali, fare inferenze e riflessioni. Per facilitare l'impatto di ciascun alunno con il colloquio sarà opportuno individuare argomenti rispetto ai quali gli stessi alunni si sentano affini o abbiano dimostrato maggiore interesse durante l'anno scolastico. Successivamente gli insegnanti potranno intervenire sia prendendo spunti dal documento sia estendendo le richieste ad altri ambiti di contenuto e spazio sarà dato a quelle discipline che non prevedono la prova scritta (ad es. storia, geografia, educazione civica,...). Ogni alunno potrà così dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo e il grado di maturità personale raggiunto.

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, ogni C.d.C. in fase di pianificazione terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel triennio;
- situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- personalizzazione del colloquio [si terrà conto delle specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, carenze nella preparazione di base, alunni in situazione di disagio (DSA, BES, disabilità)].

Tutti i docenti collaborano nella scelta dei documenti e sono preventivamente a conoscenza della tipologia di documento da sottoporre all'attenzione di ciascun candidato.

Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano le voci seguenti:

- Padronanza della lingua italiana e capacità espositiva
- Competenze nella risoluzione di problemi
- Competenze nelle lingue straniere
- Capacità di argomentare e di orientarsi in un'ottica interdisciplinare
- Competenze di Educazione civica: capacità di pensiero critico e riflessivo.

I criteri generali di valutazione della prova sono stati concordati in sede di collegio docenti con apposite griglie.

5. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all'intera Commissione d'esame qualora tutti membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell'attribuzione.

L'O.M. del 7 febbraio 2023 dice:

la commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

6. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione *della votazione complessiva conseguita*, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 –Linee guida D.M. 742/2017.)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D.L. 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi *“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”*

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo *“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 62/2017.*

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A –Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B –Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C –Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D –Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note